



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

Alla Prefettura-Utg dell'Aquila
Sezione Regionale dell'Albo
Via pec

OGGETTO: Articolo 16-ter, comma 9, del decreto legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8. Richiesta di parere.

Si fa riferimento alla richiesta di parere formulata da codesta spett.le Prefettura-Utg, concernente i requisiti di qualificazione professionale necessari per svolgere l'incarico di vice segretario comunale ai sensi della normativa di cui in oggetto.

Viene richiamata l'attenzione, in particolare, sulla eventuale possibilità di attribuire l'incarico *de quo* anche a dipendenti degli enti locali classificati nella categoria C.

Si coglie l'occasione per evidenziare come la nuova figura del vice segretario contemplata dall'articolo 16-ter, comma 9, del decreto legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, abbia costituito oggetto di disamina nella recente circolare di questo Albo nazionale n.4545/2020, ove sono stati illustrati i tratti fondamentali dell'istituto, rilevanti anche ai fini di interesse in questa sede.

Nella specie, è stato evidenziato come, a seguito della nomina a vice segretario comunale, si consegua - secondo l'articolo 97, comma 5, del TUEL, richiamato anche nel comma 9 dell'articolo 16-ter - la titolarità del relativo ufficio/servizio dell'amministrazione, in conformità al regolamento comunale.

Sotto tale profilo, pertanto, la figura del vice segretario non assume elementi di differenziazione rispetto a quella dei responsabili delle altre strutture in cui si articola l'assetto organizzativo dell'ente.

Con tali soggetti condivide, infatti, il rapporto di lavoro, alle dipendenze dell'amministrazione conferente o di altro ente locale, differentemente da quanto previsto per il segretario, che, invece, risulta legato con il comune/provincia da un mero rapporto di servizio.

Pur svolgendo le funzioni vicarie, pertanto, il vice segretario appare niente affatto equiparabile, sotto il profilo giuridico ed economico, al titolare.

Piazza Cavour, 25 – 00193 Roma
Tel 06.328841 – Fax 06.32884387 <http://albosegretari.interno.it>
protocollo.albosegretari@pec.interno.it info.albo@interno.it



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

In tale prospettiva, la problematica sollevata parrebbe doversi inquadrare nell'ambito della disciplina contrattuale del personale degli enti locali, avendo particolare riferimento alle modalità di conferimento degli incarichi di responsabilità.

Giova richiamare, in proposito, le disposizioni recate dall'articolo 13 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale non dirigente del comparto funzioni locali - Triennio 2016/2018 - del 21 maggio 2018.

Tale disposizione è volta a disciplinare i criteri per il conferimento delle c.d. "posizioni organizzative", ovvero di quegli incarichi che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità e di risultato, lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzativa di particolare complessità ed attività di elevata professionalità.

Tali caratteristiche contraddistinguono, indubbiamente, anche il particolare ufficio del vice segretario comunale, vieppiù nell'ipotesi in discussione (articolo 16-ter), ricorrendo la quale egli svolge, tra gli altri, compiti di sovrintendenza dei responsabili delle strutture dell'ente e di coordinamento della relativa attività, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, del TUEL.

Ebbene, secondo quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 13, gli incarichi in discorso possono essere assegnati esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D.

Solo nel caso in cui l'ente sia privo di posizioni di tale categoria i predetti incarichi sono attribuibili a dipendenti di categoria C o B (articolo 13, comma 2, lett. a).

Non pare applicabile, peraltro, alla particolare fattispecie del vice segretario, la deroga prevista dall'articolo 17, comma 3, del citato contratto collettivo, il quale, alle condizioni ivi stabilite, consente l'attribuzione degli incarichi di responsabilità di posizioni organizzative al personale di categoria C anche qualora nell'ente locale siano in servizio dipendenti appartenenti alla categoria D.

Appaiono con ogni evidenza, infatti, i possibili effetti distorsivi derivanti dalla predetta deroga ove si consideri che, in tal caso, si assisterebbe ad un dipendente di categoria C che coordina - sovrintendendo l'attività degli uffici - anche personale avente un livello professionale superiore.

Per le medesime motivazioni si è portati ad escludere che l'incarico di vice segretario possa essere attribuito a dipendenti appartenenti alla categoria B.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

Naturalmente, nel valutare la legittimità del conferimento dell'incarico di vice segretario, dovranno essere tenuti in considerazione, oltre alle richiamate disposizioni contrattuali, anche gli ulteriori e specifici requisiti previsti dal comma 9 dell'articolo 16-ter, dettagliatamente illustrati nella circolare n.4545/2020 (anzianità di servizio e possesso del diploma di laurea).

Preme evidenziare, in merito, come il vice segretario - ai fini dell'applicazione della sopra citata disciplina - debba comunque essere scelto dall'ente nell'ambito dei funzionari, ovvero degli incaricati di pubbliche funzioni, indipendentemente dalla sua classificazione (D/C).

In altri termini, si è portati a ritenere che il legislatore, limitandosi ad utilizzare genericamente il termine "*funzionario*", non abbia voluto imporre una predeterminata classificazione per tale soggetto, rinviando tale profilo alla contrattazione collettiva, la quale contempla, come illustrato, soluzioni diversificate in relazione al mutevole assetto organizzativo degli enti locali.

D'altro canto, in considerazione della rilevanza dei compiti svolti dal vice segretario, l'utilizzo della locuzione in discorso - in luogo di quella "*dipendente*" - costituisce un chiaro indice della volontà di limitare l'accesso alle funzioni segretariali solo a soggetti già titolari di altre responsabilità, fermi restando gli ulteriori requisiti previsti.

Roma, data del protocollo

Il Prefetto
(ORANO)